

VERBALE LE DI ASSEMBLEA
-Repubblica Italiana-

L'anno 2004 duemilaquattro ed il giorno 10 dieci del mese di marzo, alle ore 21 ventuno e minuti 20 venti, in Como, via Badone n.2, presso il Centro Culturale "Il Medioevo" avanti a me dottor Nicola Begalli notaio in Como Iscritto al Collegio Notarile di Como senza assistenza di testimoni per espressa rinuncia del comparente e con il mio consenso-

è presente

Vanini Diego nato a Como il 28 aprile 1975, residente a Como, via Tarvisio n. 81 libero professionista, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di socio della Associazione:

"ASSOCIAZIONE CAVALIERI DEL PALIO, DEL BARADELLO"
con sede in Como (CO) via Badone n 2 codice fiscale 01608430136.

Comparente, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, il quale mi dichiara che per questo giorno e luogo e per le ore 21 ventuno è stata convocata l'assemblea straordinaria della Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifiche statutarie,
- 2) varie ed eventuali

Su unanime designazione dell'assemblea ne assume la presidenza esso richiedente il quale, dato atto che sono presenti n. 76 (settantasei) associati aventi diritto al voto (su 91 iscritti),

- che per il Collegio dei Priori sono presenti i signori Bussoni Bruno, Caradonna Fulvio, Castelli Giuliano, Cima Sandro, Leoni Oscar, Marelli Romualdo, Mariani Valerio e Reina Giuseppe;

-che per il Collegio dei Reggenti, sono porfesenti i signori: Caracesi Paolo, Caruso Patrizio, Introzzi Pietro, Ratti Carlo, Ronchetti Miriana, Conoscitore Annamaria,

dichiara validamente costituita l'assemblea

e chiama me notaio a fungere da segretario per la redazione del verbale

Il Presidente espone i motivi per i quali appare opportuno modificare gli articoli 5) , 6), 7), 12) , 13), 14) 15), 16), 18), 23),25), 28) del vigente statuto nonché gli articoli 6) e 7) del regolamento del Comitato Organizzatore del Palio, articoli che nella loro nuova formulazione vengono letti da me notaio

Aprire quindi la discussione.

Da parte di alcuni soci viene riproposta una modifica dell'articolo 19 dello statuto così come già richiesto nella precedente assemblea in forza della quale viene concessa ai Borghi, alle Contrade e ai Comuni l'ulteriore possibilità di nominare nel loro complesso due rappresentanti nel Gran Consiglio con voto deliberativo.

La proposta ottiene il voto favorevole della maggioranza dei soci votanti.
A questo punto non essendovi altri interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita l'assemblea a deliberare sul nuovo testo di statuto.

L'assemblea con sessantaquattro voti favorevole, dieci contrari e due astensioni
delibera

di approvare le modifiche agli articoli 5), 6), 7), 12), 13), 14), 15), 16), 18), 19), 23), 25), 28) del vigente statuto nonché gli articoli 6) e 7) del regolamento del Comitato Organizzatore del Palio, e pertanto di adottare il nuovo testo di statuto, con allegato il Regolamento del Comitato Organizzatore del Palio, che sottoscritto dal comparente e da me notaio, che vengo dispensato dal darne lettura, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Esaurito l'argomento all'ordine del giorno, non avendo alcuno chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 22 ventidue.

Questo atto, steso a mia cura, in massima parte scritto da persona di mia fiducia con sistema elettromeccanografico ed in parte scritto di mio pugno, io notaio ho letto ai comparenti i quali, a mia domanda, dichiarano di approvarlo.

Occupi un foglio per tre intere facciate e fin qui della quarta

FIRMATO:

Diego Vanini - Nicola Begalli notaio

Allegato "A" al n. 146230/21762 di repertorio

ASSOCIAZIONE CAVALIERI DEL PALIO DEL BARADELLO
STATUTO SOCIALE
RAGIONE SOCIALE – SCOPI

ARTICOLO 1-----

E' costituita la "ASSOCIAZIONE CAVALIERI DEL PALIO DEL BARADELLO" con sede in Como (CO), via Badone n. 2.

ARTICOLO 2 -----

La Associazione è apartitica, aconfessionale, fondata sul volontariato e non persegue fini di lucro. Ad essa può aderire chiunque che, condividendone i principi e gli scopi statutari, fornisca un contributo di pensiero o di opere e versi la quota sociale stabilita dal Gran Consiglio.

ARTICOLO 3 -----

Le finalità perseguite dalla Associazione sono le seguenti:

- a) promuovere, con spirito sociale e mutua collaborazione fra gli associati, la manifestazione denominata "Palio del Baradello di Como", rievocazione storica cittadina, osservando e perseguendo i contenuti storici, folcloristici e sportivi che essa comporta;
- b) favorire l'aggregazione sociale, grazie alla mutua collaborazione richiesta per l'organizzazione delle diverse manifestazioni associative inerenti al Palio stesso;
- c) diffondere, tramite le rievocazioni intrinseche che il Palio del Baradello comporta, la cultura storica del territorio, quale fondamento di una più consapevole educazione civica;
- d) proporsi in seno al Gran Consiglio ed al Comitato Organizzatore del Palio quale punto di riferimento, coordinamento e rappresentanza dei Borghi e/o Contrade e Comuni della provincia partecipanti al Palio;
- e) organizzare manifestazioni culturali e/o ricreative coerentemente ai principi sopra citati (mostre, conferenze, proiezioni, rappresentazioni, gite, convivii, ecc.) purché non interferiscano con il normale svolgimento del Palio.

ARTICOLO 4-----

La Associazione è una organizzazione riconosciuta dagli enti pubblici, quale fonte ispiratrice e stimolo popolare di tutte le manifestazioni inerenti al Palio, nonché quale sintesi dello spirito di volontariato e di aggregazione dei Borghi, Contrade e Comuni della provincia partecipanti al Palio.

SOCI

ARTICOLO 5-----

Possono iscriversi alla Associazione tutti i cittadini di ambo i sessi.

I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- soci effettivi: coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, versano l'intera quota associativa ed hanno diritto al voto;
- soci sostenitori: coloro che, indipendentemente dall'età, versano una quota associativa ridotta ma non hanno diritto al voto.--

I soci sono tenuti a tesserarsi annualmente alla Associazione versando le quote associative nella misura stabilita dal Gran Consiglio.

L'iscrizione alla Associazione implica per i soci l'accettazione del presente statuto.
All'interno della Associazione è vietata ogni iniziativa che persegua scopi di lucro personali, di propaganda politica e di partito.
La posizione associativa è strettamente personale e non trasferibile a qualsiasi titolo.

ORGANI

ARTICOLO 6-----

Sono organi della Associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Gran Consiglio, composto dal Presidente, Collegio dei Priori (Direttivo), Collegio dei Reggenti (Consiglieri).

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 7-----

La assemblea dei soci è organo sovrano della Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

La assemblea ordinaria deve essere riunita una volta l'anno ed è convocata dal Gran Consiglio.

La assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente e/o dal Gran Consiglio ogni volta che lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un quinto dei soci o dal Collegio dei Priori e dal Collegio dei Reggenti.

ARTICOLO 8 -----

L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci iscritti aventi diritto al voto, in seconda convocazione con almeno un quinto degli iscritti aventi diritto al voto.

ARTICOLO 9-----

La assemblea riunita elegge un proprio Presidente ed un Segretario ai quali è demandato il compito di controllare la validità della convocazione, verificare l'approvazione o il rifiuto delle mozioni e provvedere alla stesura del verbale.

ARTICOLO 10 -----

10.1. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo della Associazione;
- b) delibera a maggioranza semplice in merito alle linee direttive in relazione ai fini statutari;
- c) elegge, secondo le norme stabilite dal presente statuto, il Gran Consiglio;
- d) delibera su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente l'attività della Associazione;
- e) esamina eventuali modifiche da apportare allo statuto.

10.2. La assemblea straordinaria:

- a) delibera le modifiche dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione.

ELEZIONE DEL GRAN CONSIGLIO

ARTICOLO 11-----

Le espressioni di voto per l'elezione dei singoli membri che comporranno il Gran Consiglio e che saranno proposti dal Presidente della Assemblea o dal Consigliere più anziano per militanza nella Associazione, vengono fatte con scheda segreta o, se richiesto dalla maggioranza dei presenti, con semplice alzata di mano per accettazione.

ARTICOLO 12-----

Hanno diritto al voto e possono essere votati i soci effettivi che risultino regolarmente tesserati alla Associazione nell'anno in cui si effettua la votazione e nell'anno precedente e che hanno pagato l'intera quota associativa, stabilita dall'anno 2003 in Euro 15,00 (quindici virgola zerozero), e le cui eventuali variazioni non comportano modifica dello statuto.

La dichiarazione di voto di cui all'articolo 11 non può essere in ogni caso delegata ad altre persone.

ARTICOLO 13 -----

Il Gran Consiglio è composto da 16 membri o da un numero diverso che viene prestabilito dallo stesso organo in base alle esigenze organizzative ed amministrative che la conduzionedella Associazione e l'organizzazione del Palio richiedono. La modifica del numero dei membri non comporta modifica dello statuto.

IL GRAN CONSIGLIO

ARTICOLO 14 -----

Il Gran Consiglio

- a) è composto da membri eletti secondo le modalità precedentemente indicate e dura in carica due anni. Inizia la sua attività dopo la pubblicazione dei risultati elettorali da parte del Consiglio uscente ed il successivo scambio di consegne;
- b) i nuovi componenti dovranno tenere la prima riunione entro una settimana dalla pubblicazione dei risultati elettorali, procedendo alla distribuzione delle cariche, mediante e su proposta del Consigliere più anziano per militanza nella Associazione e mediante accettazione per alzata di mano da parte dei Consiglieri neoeletti;
- c) ad ogni componente del Gran Consiglio verrà assegnata, su proposta del Consigliere più anziano o da un Consigliere proposto dal Consiglio stesso, un incarico specifico (delega) tra quelli in appresso previsti;
- d) possono inoltre far parte del Gran Consiglio, anche se non eletti dalla assemblea, un numero massimo di tre Consiglieri aggiunti, i quali devono preferibilmente essere membri provenienti da eventuali enti esterni ed assumere incarichi poi dettagliatamente definiti in sede consiliare;
- e) gli incarichi che saranno ripartiti fra i singoli Consiglieri e che costituiranno il Gran Consiglio saranno i seguenti:

COLLEGIO DEI PRIORI (DIRETTIVO) :

– Gran Priore (Presidente);.....

Amministratore finanziario;.....
due Vicepresidenti;
Segretario Generale;
Segretario Esterno;
Segretario Interno;
Cassiere Economo;.....
Responsabile Culturale;.....
Responsabile svolgimento Gare e loro regolamenti;.....

- COLLEGIO DEI REGGENTI (CONSIGLIERI) :

-- Responsabile Pubbliche Relazioni - Addetto Stampa;
– Responsabile Costumi - Armi e Accessori vari;.....
-- Responsabile Progettazioni Artistiche e Spettacoli;.....
– Responsabile Attrezzerie varie;
-- Responsabile Conviviali;.....
-- Responsabile Sede e Archivi;.....

f) ogni singolo incarico assunto dai componenti del Gran Consiglio è contemplato dal presente statuto e integrato dal relativo organigramma, la cui variazione operata dallo stesso Gran Consiglio Direttivo non comporta variazione dello statuto stesso; pertanto, tutti coloro che hanno volontariamente assunto personali impegni nell'ambito dell'organizzazione sono tenuti ad osservarli con scrupoloso senso di dedizione e responsabilità;

g) le deleghe possono subire temporanee variazioni in rapporto ad eventuali esigenze.

Il collegio dei Reggenti è organo costituito che opera e contribuisce all'organizzazione delle Manifestazioni indette durante l'anno associativo, provvedendo alle strutture inerenti e necessarie all'organizzazione del Palio del Baradello, collaborando direttamente con il Comitato Organizzatore del Palio . Le cariche del collegio dei Priori non sono cumulabili, ciò è possibile, invece, per il Collegio dei Reggenti.

ARTICOLO 15-----

Il Gran consiglio svolge inoltre le seguenti attività connesse:

a) delibera sull'ammissione, sospensione o espulsione di Borghi, Contrade e Comuni della provincia partecipanti al Palio;

b) delibera sulla decadenza o espulsione dei soci di cui al seguente art. 16.;

c) provvede alla gestione della sede della Associazione e del Palio, emanando eventuali regolamenti interni.

d) discute ed esamina il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione e il budget per l'organizzazione del Palio presentato dall'Amministratore finanziario,

Il Gran Consiglio può procedere alla nomina di due tecnici anche esterni all'Associazione con le funzioni di revisori dei conti;

e) dispone, nei termini stabiliti dal Consiglio stesso, la composizione di un eventuale "Comitato d'Onore del Palio" e di un Presidente o Consigliere onorario dell'Associazione.

-----ARTICOLO 16-----

I Consiglieri che, nel corso del loro mandato, non intervengano alle riunioni senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, decadono automaticamente dalla carica.

Fermo restando la responsabilità di cui art. 23, le loro funzioni vengono assunte dal vicepresidente Amministrativo o vicepresidente Operativo in attesa delle nuove nomine che verranno effettuate nel corso della successiva riunione del Gran Consiglio.

Analogamente si procederà nel caso di espulsione di soci per indegnità o attività contrastanti con fini perseguiti dalla Associazione stessa.

-----ARTICOLO 17-----

Le riunioni del Gran Consiglio e del Collegio dei Priori sono valide quando intervengono almeno la metà più uno dei rispettivi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

----ARTICOLO 18-----

Il Collegio dei Priori (Direttivo) può essere convocato dal Presidente o da uno dei due VicePresidenti o anche dal Segretario Generale per deliberare provvedimenti urgenti, informando poi il Gran Consiglio delle decisioni assunte. Può partecipare alle riunioni del Direttivo anche il Presidente del Comitato Organizzatore del Palio-

Il collegio deve contribuire alla costituzione del budget generale per la realizzazione del Palio, che sarà poi gestito dal Comitato Organizzatore del Palio.

ARTICOLO 19 -----

Il Gran Consiglio viene integrato dal Reggente responsabile dei Borghi, Contrade o Comuni partecipanti alla Manifestazione annuale del Palio indicati dalle stesse Contrade, Borghi, Comuni all'inizio del biennio o in caso di nuova ammissione, subito dopo l'ammissione stessa.

Il Gran Consiglio, integrato come sopra deve riunirsi almeno una volta all'anno su richiesta del Gran Priore o almeno dalla metà più uno dei componenti il Gran Consiglio.

I rappresentanti di Borghi, Contrade o Comuni hanno voto consultivo.

I Borghi, le Contrade e i Comuni possono altresì nominare complessivamente due rappresentanti che vengono a far parte del Gran Consiglio ed hanno voto deliberativo.

PATRIMONIO

ARTICOLO 20 -----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili di proprietà o comunque acquisiti dalla Associazione per necessità inerenti all'arredamento della sede sociale e per l'organizzazione del Palio comunque accertabili e regolarmente inventariati .

b) dagli introiti delle quote sociali ordinarie e straordinarie.

c) da eventuali contributi ed erogazioni da parte di Enti o privati.

Il patrimonio della Associazione, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui nell'art.3 del presente statuto.

AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 21-----

La responsabilità amministrativa della gestione è assunta, in linea generale, dal Gran Consiglio secondo le norme del codice Civile.

ARTICOLO 22-----

Eventuali debiti contratti nella gestione e non estinti al termine del mandato dal Consiglio in carica, saranno demandati, se sussiste un accordo prestabilito tra il Presidente uscente e quello neoeletto, alla successiva gestione.

ARTICOLO 23 -----

Nel caso venissero a mancare le premesse di accordo tra i due Presidenti o la situazione deficitaria coincidesse con la sospensione della manifestazione o lo scioglimento della Associazione, l'estinzione dei debiti sarà a carico del Gran Consiglio in carica nel biennio e ripartito fra i suoi membri compresi quelli dimissionari, decaduti o espulsi, con i seguenti parametri:

Gran Priore 25%	(venticinque per cento).
Componenti del Direttivo 40%	(quaranta per cento) in parti uguali.
Consiglieri 35%	(trentacinque per cento) in parti uguali.

ARTICOLO 24-----

L'esercizio finanziario ha durata annuale iniziando normalmente il 1° gennaio e cessando al 31 dicembre. Tali termini non sono però assoluti in quanto la chiusura del bilancio presuppone il completo pagamento delle spese e delle relative entrate.

ARTICOLO 25-----

Per ragioni amministrative, nessun membro componente il Gran Consiglio può rassegnare le proprie dimissioni da consigliere, salvo evidenti motivi di lavoro e familiari, oltre il 31 ottobre del secondo anno del biennio. In ogni caso resta ferma la responsabilità di cui al precedente art. 23.

SCIoglimento

ARTICOLO 26-----

In caso di scioglimento della Associazione o di sospensione del Palio, tutti i beni patrimoniali verranno ceduti a terzi ed il ricavato sarà destinato alla copertura finanziaria di eventuali debiti esistenti all'atto dello scioglimento e la parte rimanente seguirà la destinazione deliberata dall'assemblea, a maggioranza di almeno tre quarti dei soci. In nessun caso però si può procedere alla sua distribuzione, anche in modo indiretto, degli avanzi di gestione che devono essere devoluti ad altre Associazioni con finalità analoghe ove esistenti, ovvero, in mancanza, a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 27-----

La procedura di scioglimento della Associazione o della sospensione della manifestazione e la conseguente liquidazione, deve avvenire in conformità alle disposizioni previste dalle normative vigenti in materia di associazioni, sancite dal Codice Civile.

ARTICOLO 28-----

Il presente Statuto è integrato dalla specifica degli incarichi la cui variazione , che può essere operata dallo stesso Gran Consiglio, non comporta variazione dello Statuto stesso.

COMITATO ORGANIZZATORE DEL PALIO

ARTICOLO 29-----

La composizione ed il funzionamento del Comitato Organizzatore del Palio sono disciplinati dal regolamento che, quale parte integrante del presente Statuto, è qui allegato sotto la lettera A.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice civile e successive variazioni e dei regolamenti interni che fanno parte integrante dello Statuto stesso.

Per tutte le norme non previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, valgono le decisioni prese dalla assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti o negli eventuali casi la cui normativa non sia di estrema ed eccezionale importanza, tali decisioni possono essere prese dal Presidente della Associazione o dal Collegio dei Priori (Direttivo).---

----- Como, 10 marzo 2004. -----

FIRMATO

Diego Vanini . Nicola Begalli notaio

Allegato "A"

-COMITATO ORGANIZZATORE DEL PALIO

-----Regolamento-----

1. Il Comitato Organizzatore del Palio è l'organo ufficiale della Manifestazione del Palio del Baradello che determina e definisce il programma generale e gestisce tutte le linee inerenti alla Manifestazione stessa.

2. Il Comitato Organizzatore, a seguito della "Delibera della Giunta Municipale n. 276 dell'8 febbraio 1988", è composto pariteticamente dal Comune di Como e dalla Associazione Cavalieri del Palio del Baradello, la cui sede è ubicata in Como, via Badone n. 2, partita IVA 01608430136.

Possono aderire al Comitato Organizzatore altre associazioni o enti pubblici e privati, purché regolarmente costituiti con atto notarile e registrati, apartitici e non aventi scopo di lucro.

I suddetti dovranno apportare con la loro collaborazione un concreto e fattivo contributo alla organizzazione ed un eventuale generale sviluppo artistico alla Manifestazione.

4. E' facoltà del Presidente, sentito il parere del Comitato Organizzatore, decidere,

esaminate le relative idoneità, l'aggregazione o meno al Comitato di eventuali altri enti o associazioni proposti o pretendenti a tale mansione.

5. Il Comitato Organizzatore è composto da elementi volontari provenienti dagli enti o associazioni aderenti al Comitato stesso. Il numero dei componenti il Comitato viene stabilito in base alle esigenze degli incarichi prestabiliti dal Presidente e dal Maggiore Operativo del Comitato Operativo.

Il Comitato Operativo viene costituito all'inizio di ogni legislatura amministrativa municipale ad elezione avvenuta dell'Assessore al Turismo e rimane in carica fino al termine della legislazione stessa. -----

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

ORGANIGRAMMA

6. Il — Comitato Organizzatore risulta così composto:

dall'Assessore al Turismo del Comune di Como, con le funzioni di Presidente;
dal Presidente della Associazione Cavalieri del Palio del Baradello, con le funzioni di Vice Presidente Reggente;

da un Consigliere del Comune di Como, con le funzioni di Vicepresidente-

dal Vice Presidente Operativo con le funzioni di Maggiorente;

dall'Amministratore dell'Associazione Cavalieri del Palio del Baradello previo gradimento del Presidente, con le funzioni di Tesoriere;

dal Segretario esterno della Associazione Cavalieri del Palio del Baradello, con le funzioni di segretario;

dal Vice Presidente Amministrativo della Associazione Cavalieri del Palio del Baradello, con le funzioni di Presidente dei Revisori dei Conti;

da due Consiglieri del Comune di Como, con le funzioni di Revisori dei Conti;

da eventuali rappresentanti di enti promotori della Manifestazione, con le funzioni di referenti.

7. Il presente statuto è integrato dalla specifica degli incarichi la cui variazione, che può essere operata dallo stesso Comitato Organizzatore, non comporta variazione dello statuto stesso.

Como, 10 marzo 2004.

FIRMATO:

Diego.Vanini - Nicola Begalli notaio.